

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, nonché del regolamento (CEE) n. 2766/75 che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite sui suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(3)</sup> ha istituito, con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa che figurano nel regolamento (CEE) n. 2759/75 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 <sup>(5)</sup>, conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nelle sottovoci della voce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 2759/75; che nella nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato è stata introdotta, a fini di semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutte le farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie; che è opportuno che le summenzionate farine e polveri siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 805/86 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'orga-

nizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(6)</sup>, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3905/87 <sup>(7)</sup>; che conseguentemente esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che ai grassi d'ossa e agli scarti di maiale, in quanto prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, non si applicano le disposizioni agricole del trattato stesso, a differenza dello strutto e degli altri grassi di maiale provenienti da altre parti dell'animale; che nel sistema armonizzato, i grassi d'ossa e gli scarti sono classificati nella stessa voce della nomenclatura che lo strutto e gli altri grassi di maiale; che, in seguito allo sviluppo delle tecniche di trasformazione dei grassi d'origine animale, è impossibile distinguere i grassi d'ossa e gli scarti dallo strutto e dagli altri grassi provenienti da animali della specie suina; che è pertanto necessario estendere ai grassi d'ossa e agli scarti degli animali della specie suina le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione previste per lo strutto e gli altri grassi di maiale;

considerando che le preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20% in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi, possono essere classificate, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in varie sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, a fini di semplificazione, sottovoci specifiche comprendenti tutte le preparazioni omogeneizzate, le preparazioni di sangue di qualsiasi animale e le paste alimentari farcite contenenti più del 20% in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie, compresi i grassi di qualsiasi natura o origine; che è opportuno che dette preparazioni comprese nelle summenzionate sottovoci della nomenclatura combinata siano disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2759/75;

considerando che la formulazione delle designazioni delle merci e dei numeri tariffari in base alla terminologia della nomenclatura combinata impone l'adeguamento, fra l'altro, del regolamento (CEE) n. 2766/75 <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83 <sup>(9)</sup>, nonché del regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(8)</sup> GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(9)</sup> GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.